



REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI “ORGANI E STRUTTURE” DI PROTEZIONE CIVILE”

**ai sensi Legge Regionale 14 aprile 2003, n.7, recante
“Disposizioni in materia di Protezione Civile”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2023.

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 13/02/2024 al 28/02/2024.

Entrato in vigore il 01/03/2024.

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Finalità del presente Regolamento	3
CAPO SECONDO - ORGANI COMUNALI di PROTEZIONE CIVILE	3
Art. 3 – Comitato Comunale di Protezione Civile	3
Art. 4 – Durata del Comitato Comunale di Protezione Civile	4
Art. 5 – Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile	4
Art. 6 – Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile	4
Art. 7 – Unità di Crisi Comunale	4
Art. 8 – Attività dell’Unità di Crisi Comunale	8
Art. 9 – Costituzione del Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato	9
CAPO TERZO - UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	9
Art. 10 – Costituzione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile.	9
Art. 11 – Compiti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile.	10
CAPO QUARTO - SALA OPERATIVA	11
Art. 12 – Sala operativa	11
CAPO QUINTO – EVENTI CALAMITOSI SUL TERRITORIO	11
Art. 13 – Eventi calamitosi	11
Art. 14 – Eventi a rilevante impatto locale	12
Art. 15 – Piano di Protezione Civile	12
CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 16 – Pubblicità del regolamento	12
Art. 17 – Leggi ed atti regolamentari	12

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il Comune di BRUINO nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una Struttura Comunale permanente di Protezione Civile, definita **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**, formata da:

- a) "Comitato Comunale di Protezione Civile";
- b) "Unità di Crisi Comunale";
- c) "Comitato Comunale del Volontariato";
- d) "Ufficio Comunale di Protezione Civile";
- e) "Sala Operativa Comunale."

Il presente Regolamento viene emanato, ai sensi della Legge Regionale 7/2003, Legge Regionale 44/2000, D.P.G.R. 18/10/2004, Legge 100/2012, D.P.G.R. 23/07/2012 n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.224 "Codice della Protezione Civile.

Art. 2 – Finalità del presente regolamento

Scopo del presente Regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi e durante lo svolgimento di Eventi a Rilevante Impatto Locale, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO - ORGANI COMUNALI di PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 – Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto da:

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione Civile che lo presiede, in qualità di
Coordinatore del Comitato;
- 2) La Giunta Comunale
 - 3) Segretario Comunale
 - 4) Responsabile settore tecnico
 - 5) Responsabile Servizio Comunale Protezione Civile .

Il Sindaco assume la carica di Coordinatore del Comitato Comunale di Protezione Civile; il Vice-Sindaco assume la carica di Vice Coordinatore del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco ha la possibilità di avvalersi, in caso di necessità, della collaborazione di specifiche professionalità nonché, in situazioni di emergenza, di inserire nello stesso, con proprio provvedimento, ulteriori membri scelti tra i componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, tra i Funzionari/dipendenti comunali, tra i rappresentanti di altri Enti pubblici o privati aventi competenze specifiche nel campo della Protezione Civile e tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine. Inoltre il Sindaco può nominare un segretario verbalizzante.

Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato si avvale dell'Unità di Crisi Comunale quale supporto tecnico alle decisioni.

Il Sindaco provvederà con proprio atto a formalizzare la costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Art. 4 – Durata del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla costituzione del nuovo Comitato o comunque viene aggiornato a seguito dell'eventuale sostituzione dei suoi componenti.

Art. 5 – Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

In adempimento al D.P.G.R. 8/R del 18/10/04 il Comitato Comunale di Protezione Civile assicura lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività specificate negli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14 aprile 2003, n. 7 e s.m.i..

A tal fine il Comitato Comunale formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'Autorità di Protezione Civile.

L'attività straordinaria del Comitato si espleta ogni qualvolta si verifichino situazioni di potenziale rischio che coinvolgano il territorio e la popolazione residente che esolino dalla normale attività di vigilanza.

Art. 6 – Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco, in qualità di Coordinatore dello stesso, o dal Vice Coordinatore in caso di assenza del Sindaco:

- 1) in via ordinaria ogni qualvolta debba essere analizzata una problematica connessa alle attività di protezione civile (modifiche alla pianificazione, nuovi rischi presenti sul territorio, ecc.);
- 2) in via straordinaria ogni qualvolta si verifichino situazioni di rischio interessanti il territorio comunale.

Il Sindaco individua, di volta in volta, le modalità ed il luogo di convocazione ritenute più idonee (es.: telefono, e-mail, sms) al fine di garantire un'elevata capacità di risposta, tenuto conto dell'eventuale urgenza.

Art. 7 – Unità di Crisi Comunale

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art.15, comma 3, della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni, organizzata per Funzioni di Supporto.

Il Sindaco, con proprio decreto, istituisce l'Unità di Crisi di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza, e di essa si avvale il Comitato Comunale quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva, sia durante un'emergenza, sia durante lo svolgimento di Eventi a Rilevante Impatto Locale.

L'unità di crisi, si riunisce presso la Sala Operativa Comunale.

L'unità di Crisi Comunale è composta da:

- Sindaco o suo delegato con compiti di coordinamento delle funzioni di supporto;
- Responsabile del Servizio Protezione Civile;
- Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato
- Responsabili delle funzioni di supporto, individuate dal Sindaco relative alle posizioni/responsabilità, rispetto alle Funzioni di Supporto previste o ritenute necessarie per le attività di Protezione Civile;
- Eventuali membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici;

in riferimento ad ognuna delle Funzioni di Supporto individuate secondo il metodo Augustus.

Il Coordinatore della Unità di Crisi, d'intesa con il Sindaco, in relazione all'evento calamitoso che si verifica, attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione e superamento dell'emergenza.

Ciascuna funzione coordinerà, relativamente al proprio settore di competenza, tutti i soggetti individuati nella parte operativa del Piano di Protezione Civile, che saranno impegnati nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi definiti dai lineamenti della pianificazione.

L'Unità di Crisi dura in carica fino a nuova nomina.

I componenti sono nominati con Decreto del Sindaco, gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire.

Ad ogni persona possono essere attribuite più funzioni di supporto.

Il provvedimento di nomina dei componenti l'Unità di Crisi deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto "ad personam".

Ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco.

L'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Sindaco ne faccia richiesta, quale supporto tecnico alla propria attività. In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente, sms, e-mail, e dovrà considerarsi in seduta permanente.

L'Unità di Crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenze.

L'ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute dell'Unità di Crisi.

Per ogni funzione di supporto si individua a priori un Responsabile e/o Ente che cura esclusivamente le attività legate all'ambito di competenza della funzione, e se possibile un vice-referente.

Questo permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- In "tempo di pace" il responsabile della funzione di supporto provvederà all'aggiornamento periodico dei dati e delle procedure relative al proprio settore nell'ambito del piano di emergenza;
- In "tempo di pace", per ogni funzione, il responsabile della funzione di supporto provvederà ad ottenere la disponibilità delle risorse comunali;
- In "tempo di pace" il responsabile della funzione di supporto provvederà a mantenere sempre "vivo" il piano di Protezione Civile, anche attraverso l'organizzazione di periodiche esercitazioni;
- In "tempo di pace" il responsabile della funzione di supporto provvederà a far lavorare i vari responsabili delle funzioni di supporto in un ambito di collaborazione da applicarsi in situazione di emergenza;
- In emergenza il responsabile della funzione di supporto provvederà a svolgere le mansioni operative indicate al seguente articolo n.8 – comma 2.

Il responsabile di ogni funzione di supporto potrà avvalersi, nella gestione dell'emergenza, dell'appoggio dell'Ente a cui appartiene (ad esempio ricorrendo alla sala operativa dell'ente stesso) oppure individuando opportuni soggetti cui affidare la gestione di un aspetto specifico dell'attività di funzione.

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquista un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso.

Risulta, pertanto, che le funzioni da attivare in emergenza non saranno sempre tutte, ma saranno attivate in maniera flessibile in relazione della gravità dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento.

Di seguito si riporta la descrizione sintetica delle varie funzioni previste:

FUNZIONE COORDINATORE UNITA' DI CRISI

Obiettivi: garantire l'operatività del tavolo delle Funzioni di Supporto e gestirle in modo che siano un efficace supporto tecnico per le decisioni, per consentire l'attivazione dei provvedimenti adeguati attraverso la gestione delle segnalazioni ed il recepimento delle risposte elaborate dalle funzioni.

Referente: Sindaco o suo delegato

ViceReferente: ViceSindaco o suo delegato

FUNZIONE TECNICO – SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE

Obiettivi: coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni inerenti l'evento potenziale o in corso e formulazione di ipotesi d'intervento in presenza di elevata criticità.

Settore di riferimento: Ufficio Tecnico

Referente: Responsabile o suo delegato

FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

Obiettivi: coordinamento delle azioni di soccorso sanitario, socio-assistenziale, igienico-ambientale, veterinario, finalizzate alla salvaguardia della salute della collettività.

Settore di riferimento: ASL TO3

Referente: Medico designato di volta in volta

FUNZIONE MASS MEDIA E INFORMAZIONE

Obiettivi: coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione, e diffusione certificata dei dati inerenti l'evento potenziale o in corso, al fine di garantire la massima informazione agli operatori del sistema di Protezione Civile e alla popolazione.

Settore di riferimento: Affari Generali

Referente della comunicazione comunale

FUNZIONE VOLONTARIATO

Obiettivi: coordinamento delle attività dei volontari di PC in sintonia con le altre strutture operative. Coadiuvare le Funzioni di Supporto con il personale disponibile, ed eventualmente collaborare per l'allestimento e la gestione dei centri di accoglienza.

Settore di riferimento: Polizia Locale

Referente: Comandante Polizia Locale o suo delegato

FUNZIONE MATERIALI E MEZZI

Obiettivi: coordinamento delle azioni per il reperimento, l'impiego e la distribuzione dei mezzi e delle risorse strumentali necessarie per affrontare le criticità dell'evento. Mantiene costantemente un quadro aggiornato dei materiali e della attrezzature tecniche a disposizione.

Settore di riferimento: Ufficio Tecnico

Referente: Responsabile o suo delegato

FUNZIONE TRASPORTI, CIRCOLAZIONE, VIABILITA'

Obiettivi: coordinamento delle attività di trasporto, circolazione e viabilità attraverso la raccolta, l'analisi, la valutazione e la diffusione delle informazioni.

Settore di riferimento: Polizia Locale

Referente: Comandante Polizia Locale o suo delegato

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI

Obiettivi: Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con il referente della funzione "servizi essenziali - attività scolastica", con i responsabili territoriali della Telefonia, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell'organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione alternativa, anche radio, non vulnerabile.

Schema di riferimento dovrà essere il "Sistema provinciale di comunicazioni in emergenza" ATTIVITA' ORDINARIE E D'EMERGENZA.

Dovrà mantenere tutti i rapporti fra le varie componenti che dovranno assicurare una rete di telecomunicazione non vulnerabile.

Garantire le comunicazioni con il COM, la Regione verso l'alto e garantire le comunicazioni con le squadre operanti sul territorio

Settore di riferimento: Polizia Locale

Referente: Comandante Polizia Locale o suo delegato

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI - ATTIVITA' SCOLASTICA

Obiettivi: coordinamento con i rappresentanti delle Società erogatrici dei Servizi Essenziali (Luce, gas, acqua), al fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti.

Coordinamento, in concerto con il referente della funzione "Telecomunicazioni", delle attività di verifica dell'efficienza della rete di telecomunicazione/telefonia e di predisposizione di una rete di telecomunicazione alternativa non vulnerabile al fine di garantire le comunicazioni con e nella zona interessata all'evento

Settore di riferimento: Ufficio Tecnico

Referente: Responsabile o suo delegato

FUNZIONE CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE

Obiettivi: organizzazione e predisposizione di squadre che, al verificarsi di un evento calamitoso, effettuano il censimento dei danni.

Settore di riferimento: Ufficio Tecnico

Referente: Responsabile o suo delegato

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI

Coordinamento delle attività svolte dalle componenti operative finalizzate a garantire il pronto intervento, l'intervento tecnico e specialistico, la messa in sicurezza e l'ordine pubblico .

Settore di riferimento: Polizia Locale

Referente: Comandante Polizia Locale o suo delegato

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - LOGISTICA EVACUATI

Obiettivi: coordinamento delle attività finalizzate a garantire l'assistenza fisico funzionale alla popolazione evacuata.

Settore di riferimento: Ufficio Tecnico

Referente: Responsabile o suo delegato

COORDINAMENTO

In tempo normale collabora con il Servizio "Protezione civile" per svolgere tutte le attività di competenza in materia; durante l'emergenza provvede al coordinamento della sala operativa e quindi delle funzioni di supporto, al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni di soccorso nell'area di emergenza, razionalizzando le risorse di uomini, mezzi e materiali.

Settore di riferimento: Polizia Locale

Referente: Comandante Polizia Locale o suo delegato

FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivi: coordinamento delle attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie per la gestione dell'emergenza.

Settore di riferimento: Finanziario

Referente: responsabile Settore servizi finanziari

I Responsabili delle succitate funzioni sono nominati con Decreto del Sindaco e possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco stesso.

Il Sindaco provvederà a con proprio atto a comunicare agli interessati la nomina a componente dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile dura in carica fino a nuova nomina ed opera fino alla nomina della nuova Unità di Crisi, o comunque viene aggiornata a seguito dell'eventuale sostituzione dei suoi componenti .

Tale organismo, se necessario, potrà essere integrato dai seguenti componenti, dopo che saranno state raccolte le disponibilità degli stessi:

- Rappresentante della Protezione Civile Provinciale;
- Rappresentante della locale Stazione Carabinieri
- Rappresentante dei VV.FF. (Distaccamento competente);
- Rappresentati locali delle Forze dell'Ordine (Polizia, Guardia di Finanza, ecc.);
- Tecnici e professionisti che abbiano offerto la loro opera in materia a titolo di volontariato;
- Rappresentanti di ogni Ente o Organo ritenuto necessario.

Il Coordinatore può, d'intesa con il Sindaco, convocare alla seduta esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi Comunale opera, di norma, nella Sala Operativa Comunale, in cui convergono tutte le notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento.

Viene attivata e presieduta dal Coordinatore in previsione di un evento calamitoso oppure in immediata conseguenza dello stesso e rimane operativa fino alla risoluzione delle problematiche generate dall'evento stesso.

I responsabili delle funzioni di supporto da attivare in caso di emergenza non dovranno essere necessariamente convocati nella loro totalità, ma in maniera flessibile, in relazione alla gravità dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento.

Art. 8 – Attività dell'Unità di Crisi Comunale

Le attività specifiche demandate all'Unità di Crisi Comunale e da effettuarsi di concerto con il Comitato Comunale di Protezione Civile, sono:

1. Attività previsionale e preventiva
 - 1.1. Predisposizione ed aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile in armonia con i piani nazionali, regionali e provinciali;
 - 1.2. Elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
 - 1.3. Informazione ai cittadini sulle aree a rischio e sui comportamenti e provvedimenti da adottare in caso di emergenza, con l'obiettivo di costruire una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
 - 1.4. Definizione di un sistema di reperibilità per ogni esigenza di Protezione Civile;
 - 1.5. Organizzazione di un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema alternativo di comunicazioni al fine del collegamento con i responsabili delle attività essenziali (Prefettura, COM, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ospedale, Vigili del Fuoco, ENEL, Telecom, Acquedotto, ...);
 - 1.6. Avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del volontario di protezione civile e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
 - 1.7. Attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile;
 - 1.8. Definizione di esercitazioni periodiche;
 - 1.9. Adozione dei provvedimenti di competenza comunale per garantire la pubblica incolumità nelle zone a rischio ed informazione agli Enti ed Organi competenti in materia di prevenzione, per i rispettivi interventi nelle zone suddette;
 - 1.10. Acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica ed al pronto intervento in fase di emergenza;
 - 1.11. Adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale.
2. Attività di emergenza
 - 2.1. Attuazione delle comunicazioni previste dalla Legge e dal Piano;
 - 2.2. Attivazione della Sala Operativa Comunale con convocazione dei rappresentanti delle funzioni di supporto necessarie;
 - 2.3. Attivazione servizio di reperibilità;
 - 2.4. Predisposizione di un servizio di osservazione e di allarme nei punti a rischio del territorio comunale;
 - 2.6. Disposizione, ove necessario, del controllo del traffico tramite Servizio di Polizia Locale e/o Forze dell'Ordine;
 - 2.7. Attuazione dei primi compiti di intervento ritenuti necessari, richiedendo agli Organi competenti l'intervento di supporto in caso di bisogno;
 - 2.8. Rilevazione sistematica della situazione, con riferimento ai danni a persone e cose;
 - 2.9. Attivazione dei responsabili dell'erogazione dei servizi (luce, acqua, gas, telefono, ...) per gli interventi di ripristino necessari ed ogni altro provvedimento di competenza;
 - 2.10. Disposizione se necessaria dell'evacuazione di aree abitate o di luoghi di lavoro;
 - 2.11. Individuazione delle persone danneggiate dall'intervento calamitoso, con redazione ed aggiornamento di elenchi;
 - 2.12. Organizzazione delle aree di ricovero e di ammassamento e smistamento per eventuali soccorsi esterni.
3. Attività per il superamento dell'emergenza
 - 3.1. Accertamento dei danni e conseguente comunicazione agli Organi ed Enti preposti all'istruttoria ai fini della richiesta dello stato di calamità;
 - 3.2. Adozione dei provvedimenti di competenza per il graduale ritorno alla normalità;
 - 3.3. Individuazione e promozione di iniziative e di interventi volti ad evitare il ripetersi delle condizioni di pericolo che hanno causato l'evento calamitoso;

Art. 9 – Costituzione del Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato

1. Con provvedimento del Sindaco, qualora se ne riscontri l'esigenza, viene istituito il Comitato di coordinamento Comunale del Volontariato quale organo che partecipa alle scelte comunali di promozione e sviluppo di Protezione Civile in tempo di pace oppure in attività di emergenza;

2. Il Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato è composto da:

- Sindaco o Assessore delegato alla Protezione Civile, che lo presiede;
- Un rappresentante del 118 e/o delle associazioni di pubblica assistenza (C.R.I., Croce Bianca, etc);
- Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile;
- Un rappresentante di ogni associazione di volontariato di Protezione Civile operante sul territorio comunale;

3. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- Approva programmi annuali e pluriennali di lavoro (esercitazioni, formazione, informazione);
- Propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
- Collabora con gli organi del Comune per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, per gli interventi di emergenza;

5. I Volontari possono essere impiegati:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza;
- c) in previsione e nello svolgimento di Eventi a Rilevante Impatto Locale.

6.L'attivazione di una o più Associazioni di Volontariato che svolgono attività di Protezione Civile sul territorio comunale dovrà essere fatta nel rispetto:

- della L.R. 7/2003;
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile - Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R";
- Circolare del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- della circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 06 agosto 2018 "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile";
- delle apposite convenzioni stipulate tra il comune e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio;
- del D.Lgs. 02 gennaio 2018, n.1.

L'autorizzazione all'attivazione e all'impiego dei Volontari viene rilasciata direttamente dal Sindaco, con l'applicazione dei benefici di legge, ove previsto per gli eventi di tipo A);

7. La carica di componente del Comitato è gratuita

CAPO TERZO - UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10 – Costituzione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero degli Interni, dal Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile, dagli altri organismi comunque competenti, dal Prefetto, dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

L'ufficio Comunale di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile ed alle sedute dell'Unità di Crisi Comunale.

L'Ufficio di Protezione Civile è insediato presso il Comando di Polizia Locale.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:

- Provvedere all'aggiornamento periodico dei dati di Piano Protezione Civile per mantenere "vivo" ed "efficiente" la pianificazione comunale, nel rispetto dei dettami della Legge n.100 del 12 luglio 2012;
- Collaborare con l'amministrazione comunale per la promozione di campagne informative rivolte alla popolazione ed agli istituti scolastici al fine di informare le persone sui rischi presenti sul territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze.

Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, la cooperazione richiesta con precedenza assoluta sugli altri adempimenti.

Art. 11 – Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

A – In attività di previsione e prevenzione:

Il Coordinatore dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, di volta in volta e secondo le esigenze, si occuperà in collaborazione con il personale dipendente comunale di:

- a) Attuazione degli adempimenti derivanti dalle leggi di Protezione Civile;
- b) La cura e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- c) La promozione di tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini una coscienza di protezione civile;
- d) Attuazione della collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di Supporto, per la stesura e l'aggiornamento dei dati e delle procedure del Piano;
- e) Svolgimento di tutte le attività di protezione civile;
- f) Coordinamento e mantenimento dei rapporti con tutti gli enti esterni che concorrono alle attività di Protezione Civile;
- g) Allertamento e Reperibilità dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

B – In emergenza:

L'Ufficio comunale di P.C. viene integrato da tutti i dipendenti comunali in servizio, ai quali vengono affidati i compiti specifici previsti dal Piano e tutti gli ulteriori compiti che si rendano necessari, ad ognuno secondo la rispettiva qualifica.

All'occorrenza, l'Ufficio comunale di P.C. dovrà funzionare permanentemente, con l'istituzione di turni di servizio.

C – Nel superamento dell'emergenza:

Nella sua composizione, l'Ufficio comunale di P.C. svolgerà i compiti di supporto alle attività previste dal Piano nella specifica fase.

CAPO QUARTO - SALA OPERATIVA

Art. 12 – Sala Operativa Comunale

La Sala Operativa Comunale istituzionale di Protezione Civile ha sede presso il Municipio con sede in Piazza Municipio n° 3 , di norma nei locali coincidenti con la sala Giunta o la sala Consiglio Comunale.

La Sala Operativa Comunale secondaria, viene individuata presso il Comando della Polizia Locale .

La Sala Operativa dovrà almeno essere dotata di:

- planimetria del territorio Comunale;
- planimetria riguardante le Aree Speciali - Aree di Protezione Civile previste all'interno del Piano Comunale di Protezione Civile, per l'accoglienza e l'attesa della popolazione e per l'ammassamento dei soccorsi;
- planimetria riguardante le aree del territorio comunale esposte ai rischi individuati all'interno del Piano di Protezione Civile;
- impianto radio con antenna;
- impianto luci di emergenza con generatore di corrente e apposito attacco esterno;
- impianto computer-pc con collegamento a rete internet;
- tavoli e sedie;
- copia del Piano Comunale di Protezione Civile;
- diario degli avvenimenti/interventi;
- materiale da cancelleria.

Nell'ambito dell'espletamento delle attività in luoghi chiusi e nell'ambito dell'organizzazione delle attività dei Centri Operativi, si dovrà porre particolare attenzione al rispetto delle seguenti indicazioni (come da "*Misure Operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza epidemologica COVID-19*", 27 maggio 2020, Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro):

- uso di mascherine igieniche, presidi e D.P.I. (dispositivi di protezione individuali);
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- implementazione di appositi spazi di attesa interazione/riunione per il personale coinvolto esterno ai centri operativi (es. Volontari);
- interventi di sanificazione frequenti in tutte le zone di accesso e stazionamento del personale (servizi igienici e/o ambienti di lavoro).

CAPO QUINTO – EVENTI CALAMITOSI SUL TERRITORIO

Art. 13 – Eventi calamitosi

Al verificarsi di un'emergenza sul territorio comunale il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi attuando il Piano di Protezione Civile; qualora l'emergenza assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del singolo Centro Operativo Comunale, degli

Amministratori e del personale comunale, intravedendosi, quindi, situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco richiederà il supporto:

- del C.O.M se costituito, oppure
- del Servizio Provinciale di Protezione Civile, oppure
- del Servizio Regionale di Protezione Civile.
- della Prefettura territorialmente competente

Art. 14 – Eventi a rilevante impatto locale

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n.5/R è stato approvato il “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile”, abrogando contestualmente il precedente regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Nell’articolo 17 - *Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale* - si regola l’uso del volontariato consentendolo solo in occasione di Eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga.

A questo fine, in ottemperanza del “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile”, per eventi di questo tipo è necessario:

- Redigere una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d’impiego dei volontari a supporto dell’ordinata gestione dell’evento;
- Approvare un atto formale dell’autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell’evento;
- Istituire temporaneamente il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC);
- Nominare un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell’organizzazione di volontariato.

In occasione di Eventi a rilevante impatto locale sul territorio, il Comune di Bruino potrà gestire l’istituzione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE attraverso la presenza in Sala Operativa Comunale del Sindaco o di suo delegato, e attraverso la pronta reperibilità:

- Dei referenti dell’Unità di Crisi Comunale, (per la composizione vedere l’articolo 7 del presente Regolamento),
- Su decisione del Sindaco, dei componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, (per la composizione vedere l’articolo 3 del presente Regolamento),

con l’obiettivo di garantire un collegamento istantaneo, costante ed efficace nelle comunicazioni.

Art. 15 – Piano di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile dovrà integrarsi al presente regolamento e di esso dovrà prenderne conoscenza il CENTRO OPERATIVO COMUNALE.

L’aggiornamento degli allegati al Piano succitato sarà da effettuarsi ogni volta che si renda necessario ed almeno ogni dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso, in ottemperanza della Legge n.100 del 12 luglio 2012.

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento resta depositato presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile per la libera visione al pubblico, nonché nella sala operativa comunale.

I contenuti principali del presente regolamento potranno essere resi noti alla popolazione attraverso le forme ritenute più opportune.

Art. 17 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservati:

- Le norme di cui al T.U.E.L., n, 267/00 e s.m.i.;
- Le norme vigenti in materia di Protezione Civile ed in particolare:
- La legge Regionale 14/04/2003, n. 7 – Disposizioni in materia di Protezione Civile

- I D.P.G.R. 18/10/2004 N.7/R, N.8/R
- Il D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R
- La legge 14 Luglio 2012, n.100 – Riordino della Protezione Civile Italiana
- Il nuovo “Codice della Protezione Civile” di cui al D.Lgs.02 gennaio 2018, n.224
- Il nuovo Disciplinare di Allertamento di Protezione Civile della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 30 luglio 2018 n.59-7320 (Dlgs 1/2018. Approvazione del nuovo disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Modifica alla DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578);
- Il Piano Provinciale di Protezione Civile;